



Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 1/2025 del 09/01/2025

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti, di seguito indicato come Collegio, ai sensi degli articoli 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e integrando e sostituendo relativamente all'Organo di Revisione e, dunque, al sistema di controllo, il Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità adottato dall'ordine con delibera del consiglio direttivo n.103/23 del 07/11/2023 e modificato con delibera del consiglio direttivo n. 39/24 del 23/02/2024

Articolo 2 - Composizione e Funzionamento

1. Il collegio dei revisori e' composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica.

2. Per la validità delle riunioni del Collegio, è necessaria la partecipazione di almeno due dei/delle componenti, purché sia presente il Presidente. L'Organo, composto da due membri, può deliberare purché all'unanimità.

3. Il Collegio si riunisce in via ordinaria, di norma e, salvo che non vi sia alcuna questione da esaminare, una volta ogni tre mesi e, comunque, tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere. Si riunisce presso la sede dell'Ordine, a meno che la riunione avvenga in altra sede individuata dal Presidente o in videoconferenza.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei/delle presenti. Delle riunioni viene redatto processo verbale seduta stante. Ogni verbale deve essere firmato da tutte/i le/i componenti del Collegio, salvo delega al/alla Presidente da parte degli/delle altri/altre componenti, per attestare le decisioni assunte dall'Organo collegialmente. Il/la Presidente trasmette il verbale al Presidente del Consiglio Direttivo. Nel verbale devono essere riportati espressamente i motivi della contrarietà del/della componente dissenziente, soprattutto ove la stessa sia espressa relativamente al bilancio preventivo e/o consuntivo e/o variazioni ad esso.

5. Al fine dell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e in presenza di questioni di speciale complessità, il Collegio può procedere con audizioni del Presidente, Segretario e Tesoriere dell'ordine professionale e/o, solo ove presenti, dei responsabili amministrativi dell'Ente e/o del dirigente ove presente, ovvero dei consulenti contabili e legali nominati dall'ente.



Articolo 3 - Funzioni

1. Il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ordine.
2. In particolare, il Collegio: a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; b) redige pareri sulle proposte di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulla regolarità amministrativo-contabile delle variazioni di bilancio. Nei pareri sono suggerite al Consiglio Direttivo tutte le misure atte ad assicurare la congruità, la coerenza e l'attendibilità delle impostazioni; c) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture relative alla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale; d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili; e) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
3. L'attività del Collegio dei revisori si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.
4. Il Collegio dei revisori non interviene nella gestione e nell'amministrazione attiva dell'Ordine.
5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni, l'organo di revisione, se richiesto, può valutare la partecipazione alle adunanze del Consiglio Direttivo ove si discuta dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
6. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Articolo 4 - Cessazione e sostituzione dei/delle componenti del Collegio

1. I/le componenti del Collegio sono tenuti/e a partecipare alle riunioni del consesso. In caso di assenza, la giustificazione va presentata per iscritto o per via telematica al/alla Presidente entro il termine di inizio della seduta. La mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive del Collegio, senza valida giustificazione, comporta la decadenza dall'incarico.
2. Le dimissioni del Collegio o dei/delle suoi/sue componenti devono essere presentate al/alla Consiglio Direttivo dell'ordine professionale.
3. Nel caso in cui una/o o più dei componenti di natura elettiva del Collegio cessino dalle funzioni nel corso del mandato, ovvero nel caso in cui presentino le dimissioni, secondo la procedura di cui al comma 2, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con la nomina dei membri supplenti.



4. I/le componenti supplenti subentrano in caso di rinuncia o decadenza anticipata dei/delle componenti effettivi, restando in carica sino all'integrazione del Collegio. Nel caso di indisponibilità di componenti supplenti eletti, si effettuano elezioni suppletive ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 per le elezioni dei componenti Biologi del collegio da eleggere tra gli iscritti all'albo. In caso di dimissioni del Presidente del Collegio dei Revisori o comunque nell'eventualità di un'interruzione del rapporto di collaborazione, prima della scadenza del mandato del collegio, il consiglio direttivo procede alla sua designazione con urgenza tenendo conto di quanto previsto dalla Legge 3/2018 a riguardo dei requisiti del Presidente del Collegio dei Revisori.

5. I/le nuovi/e nominati/e restano in carica sino alla scadenza del mandato originario del sostituito.

6. I componenti dell'organo devono eseguire diligentemente l'incarico conferitogli, collaborando tra di loro per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità ed i principi di autonomia ed indipendenza del Collegio, astenendosi dall'assumere posizione ove l'espletamento delle funzioni possa configurare situazioni di conflitto di interesse.

7. Costituisce, altresì, una causa di decadenza dall'incarico l'essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero, l'essere stato destinatario di un provvedimento e/o di una sanzione disciplinare di qualsiasi natura quale conseguenza dell'instaurazione di un procedimento disciplinare da parte dell'ordine professionale di appartenenza.

Articolo 5 - Presidente

1. Il/la Presidente rappresenta il Collegio dei Revisori nei rapporti con gli Organi di governo dell'Ordine e con l'Amministrazione. Il Presidente è *primus inter pares* tra i componenti del Collegio, con compiti organizzativi e di rappresentanza dello stesso.

2. Il/la Presidente convoca le riunioni del Collegio, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

Articolo 6 - Convocazione

1. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché della data e del luogo della riunione, compete al/alla Presidente dell'Organo collegiale ed è notificata di norma 2 giorni prima della seduta, termine non perentorio a cui, in ogni caso, si può derogare per comprovata urgenza ovvero per contingenti esigenze di organizzazione dei lavori dell'Organo.

2. È possibile inserire un punto ad integrazione dell'ordine del giorno, all'inizio dell'adunanza purché la decisione sia presa all'unanimità e con la presenza di tutte/i le/i componenti dell'Organo



Art. 7 “Entrata in vigore ed abrogazioni”

Esso entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua adozione da parte del Consiglio. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo nelle more di eventuale approvazione da parte della FNOB. 2. Il presente regolamento integra e sostituisce, relativamente all’Organo di Revisione e, dunque, al sistema di controllo, il Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità adottato dall’ordine con delibera del consiglio direttivo n.103/23 del 07/11/2023 e modificato con delibera del consiglio direttivo n. 39/24 del 23/02/2024

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.

Il Presidente
Dott. Alessandro Bozzella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93